



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA

AVVISO PUBBLICO

per l'acquisizione degli Atti di adesione all'iniziativa

“BenessereInComune” da parte dei comuni che hanno presentato manifestazioni di interesse ritenute ammissibili secondo quanto previsto dall'Avviso del 6 novembre 2023

Codice procedimento: BIC2023

IL CAPO DIPARTIMENTO

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante la Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010 concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l'art. 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, con il quale, al fine di promuovere e realizzare interventi per la tutela della famiglia, in tutte le sue componenti e le sue problematiche generazionali, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo denominato Fondo per le politiche della famiglia;

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296 che elenca all'articolo 1, comma 1250, lettere da *a*) a *r*), le finalità di utilizzo del Fondo per le politiche della famiglia;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante “Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri”, così come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 luglio 2023 registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 2023 reg. n. 2307;

VISTO, in particolare, l'art. 19 del suddetto decreto come novellato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 luglio 2023, il quale attribuisce al Dipartimento per le Politiche della famiglia della presidenza del Consiglio dei ministri, di seguito Dipartimento, tra gli altri, il compito



Presidenza del Consiglio dei Ministri

di provvedere alla gestione delle risorse finanziarie relative alle politiche per la famiglia e per il sostegno alla natalità e alla gestione del Fondo per le politiche della famiglia;

VISTO il decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 24 giugno 2021, registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2021, n. 2072, relativo alla “Ripartizione delle risorse del Fondo per le politiche della famiglia - anno 2021” di approvazione dell’Intesa, sancita ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, nella seduta della Conferenza unificata tenutasi in data 17 giugno 2021, il quale, all’articolo 1, ripartisce le risorse del Fondo tra interventi relativi ad attività direttamente gestite dallo stato e attività realizzate per il tramite delle regioni;

CONSIDERATO che nel suddetto decreto, all’articolo 2, comma 1, si dispone che le risorse finanziarie direttamente gestite dallo stato sono indirizzate a “interventi che diffondano e valorizzino, anche attraverso opportune sinergie, le migliori iniziative in materia di politiche familiari adottate da enti pubblici e privati, enti locali, imprese e associazioni, al fine di agevolare il mutuo scambio, la condivisione e il sostegno di esperienze virtuose e di buone pratiche”, di cui alla legge 296/2006 articolo 1, comma 1250, lettera q);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 marzo 2023, registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 2023, al n. 866, con il quale a decorrere della stessa data è stato conferito al Dott. Gianfranco Costanzo l’incarico di Capo del Dipartimento per le politiche della famiglia;

TENUTO CONTO che sul Centro di responsabilità n. 15 della Presidenza del Consiglio dei ministri (Politiche per la famiglia – capitolo n. 858), è disponibile una somma pari a euro 17.537.000 a valere sulla quota del riparto del 2021 a gestione diretta dello stato;

VISTO il decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 259/BIL del 20 luglio 2023 con il quale sono state riassegnate le citate risorse sul summenzionato Capitolo n. 858;

RITENUTO di dover attuare un intervento che, in una fase sperimentale, sia indirizzato alle famiglie con figli minorenni di età compresa tra 7 e 14 anni, per le peculiarità proprie della fase preadolescenziale e adolescenziale, che richiedono un’attenzione particolare da parte delle famiglie, le quali sovente incontrano crescenti difficoltà nell’accompagnare i figli nel percorso di crescita, socializzazione e costruzione di sane relazioni tra pari, anche al fine di prevenire fenomeni come il bullismo e il *cyberbullismo* e contrastare i rischi connessi ad un uso non corretto dei dispositivi digitali;

CONSIDERATA la difficoltà dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, a programmare e realizzare azioni in favore delle famiglie residenti con figli minorenni di età compresa tra 7 e 14 anni;

CONSIDERATA, altresì, la necessità di intervenire su tale specifica classe di età con iniziative che prevedano un’ampia partecipazione dei minorenni attraverso interventi di socializzazione tra pari e coinvolgimento delle famiglie;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

VALUTATA l'opportunità di avviare un intervento sperimentale teso a promuovere, sul territorio nazionale, le buone pratiche attuate da soggetti pubblici e privati a livello locale, provinciale e regionale, orientate al benessere delle famiglie con figli minorenni con età compresa nella classe summenzionata;

RAVVISATA, pertanto, l'opportunità di avviare un intervento a supporto delle famiglie per accompagnarle nella gestione delle problematiche generazionali, anche al fine di migliorare la coesione sociale delle comunità più piccole sul territorio, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa;

RITENUTO, infine, di dover circoscrivere, per le motivazioni sopra richiamate, l'ambito di intervento dell'iniziativa a quei comuni fino a 5.000 abitanti che abbiano almeno 100 minorenni residenti di età compresa tra 7 e 14 anni così come risultante dall'elaborazione ISTAT alla data del 1° gennaio 2023, trasmessa al Dipartimento;

VISTO l'Avviso per l'acquisizione di manifestazioni d'interesse a partecipare all'iniziativa denominata "BenessereInComune", pubblicato in data 6 novembre 2023 e avente, come destinatari, i comuni di cui alla richiamata elaborazione ISTAT (Codice procedimento: BIC2023);

TENUTO CONTO che all'esito dell'istruttoria relativa all'avviso del 6 novembre 2023 risultano ammissibili 852 manifestazioni di interesse da parte dei comuni

RENDE NOTO CHE

Art. 1 – Finalità dell'Avviso

Il presente Avviso è finalizzato alla sottoscrizione dell'Atto di adesione a "BenessereInComune" da parte dei comuni la cui manifestazione di interesse è stata ritenuta ammissibile, tutti inseriti nell'elenco allegato al presente Avviso, che ne è parte integrante e sostanziale (*allegato 1*), che riporta anche le relative quote definitive del finanziamento e del cofinanziamento comunale.

Art. 2 – Requisiti, modalità di partecipazione e termini di adesione all'iniziativa

Possono aderire al presente Avviso esclusivamente i comuni di cui all'*Allegato 1*.
Detti comuni dovranno compilare e sottoscrivere digitalmente l'Atto di adesione allegato al presente Avviso (*Allegato n. 2*), di cui è parte integrante e sostanziale, e procedere con il caricamento dello stesso sulla piattaforma informatica dedicata, all'indirizzo
<https://benessereincomune.sapp.famiglia.governo.it>



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Al fine di compilare correttamente l'Atto di adesione, oltre ai dati anagrafici, è necessario inserire le azioni selezionate, in coerenza con quanto già indicato nella manifestazione di interesse, nonché il Codice ISTAT rilevabile nell'*Allegato 1*, al quale sono associati l'importo del finanziamento riconosciuto e la quota di cofinanziamento comunale.

L'Atto di adesione dovrà essere perfezionato, pena l'esclusione, con l'apposizione della firma elettronica avanzata o della firma elettronica qualificata (a norma dell'art. 3, punto 1, numero 11 e numero 12, del Regolamento eIDAS) del legale rappresentante o di soggetto munito di delega in corso di validità.

Il comune firmatario dell'Atto di adesione è tenuto a cofinanziare l'intervento con un valore economico pari al 50% del finanziamento concesso, anche qualora decidesse di attuare le azioni in collaborazione con soggetti pubblici o privati, selezionati sulla base della normativa applicabile vigente.

L'Atto di adesione sottoscritto digitalmente, secondo le modalità sopra riportate, dovrà essere caricato in originale (al fine di verificare la validità della firma) sulla piattaforma sopra citata, entro e non oltre le ore 18.00 del 12 dicembre 2023.

Gli Atti di adesione pervenuti successivamente alla scadenza saranno esclusi dal procedimento.

Eventuali richieste relative alla sottoscrizione dell'Atto potranno essere inviate all'indirizzo di posta elettronica benessereincomune@governo.it entro e non oltre le ore 14.00 del 12 dicembre 2023.

Art. 3 – Durata dell'intervento

L'intervento oggetto del finanziamento avrà una durata massima di 12 mesi consecutivi a decorrere dalla data di inizio attività comunicata dal comune beneficiario, salvo eventuale proroga fino a un massimo di sei mesi concessa dal Dipartimento sulla base di motivata richiesta.

Il comune aderente dovrà presentare, sempre mediante la piattaforma dedicata, entro 30 giorni dalla comunicazione del Dipartimento dell'avvenuta registrazione dell'Atto di adesione da parte dei competenti organi di controllo, un Piano operativo relativo alle azioni prescelte; tale Piano operativo dovrà essere corredato della deliberazione della Giunta comunale.

Il comune si impegna ad avviare le attività entro 15 giorni dalla comunicazione da parte del Dipartimento dell'approvazione del Piano operativo e a darne contestuale comunicazione allo stesso. A seguito di tale comunicazione il Dipartimento procederà all'erogazione delle risorse corrispondenti al finanziamento concesso dal Dipartimento.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Art. 4 – Responsabile del procedimento

La responsabile del procedimento è la dott.ssa Rosella Rega, dirigente referendario del Dipartimento per le Politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 5 – Privacy

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento n. 679/2016/UE e del decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, i dati raccolti sono trattati esclusivamente per l'espletamento delle attività amministrative relative al procedimento "BenessereInComune", con l'adozione delle misure di protezione necessarie e adeguate a garantirne la sicurezza e la riservatezza. Il trattamento è effettuato con l'ausilio di procedure informatizzate, anche per eventuali comunicazioni a soggetti terzi.

Il titolare del trattamento dei dati personali di "BenessereInComune", ai sensi del Regolamento n. 679/2016/UE (D.G.P.R.) e del D.P.C.M. 25 maggio 2018, è la Presidenza del Consiglio dei ministri nella persona del Capo del Dipartimento per le Politiche della famiglia.

I riferimenti del responsabile della protezione dei dati (RPD) della Presidenza del Consiglio dei ministri sono disponibili sul sito istituzionale: <http://www.governo.it/privacy-policy>.

Dott. Gianfranco Costanzo

All.to 1: Elenco dei comuni ammissibili al finanziamento

All.to 2: Atto di adesione